

STATUTO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE

E' costituita un'Associazione sportiva dilettantistica ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata **Associazione sportiva dilettantistica sci di fondo Val di Zoldo in breve "A.S. fondo Val di Zoldo "**

ARTICOLO 2 SEDE E DURATA

La sede è fissata in Dont di Zoldo Via Brustolon, 47. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

ARTICOLO 3 SCOPO

L'A.S. fondo Val di Zoldo è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro. Non procede, in nessun caso, alla divisione di avanzi di gestione fra gli associati nemmeno in forma indiretta.

Ha per scopo la diffusione delle pratiche sportive sia di tipo invernale sia estivo e particolarmente dello sci di fondo presso tutte le persone di ogni censo, età, razza, appartenenza etnica e religiosa, senza discriminazione alcuna e rivolgendosi con particolare attenzione ai soggetti portatori di handicap. Favorisce la pratica agonistica dilettantistica, la didattica e la propaganda dello sport con ogni utile strumento.

L'A.S. fondo Val di Zoldo potrà svolgere ogni utile attività al fine di raggiungere i propri fini istituzionali. A titolo esemplificativo ma non esaustivo potrà:

- perseguire finalità sportive dilettantistiche, amatoriali e ricreative attraverso la gestione di attività sportive, agonistiche, didattiche, ricreative ed aggregative ivi comprese attività culturali di svago e di tempo libero rivolgendosi con

particolare attenzione ai giovani e particolarmente agli studenti delle scuole dell'obbligo. Favorirà a tal fine ogni utile collaborazione con le istituzioni scolastiche;

- svolgere l'attività di gestione, conduzione di impianti propri e/o acquisiti da enti pubblici e privati anche in concessione, manutenzione e realizzazione di impianti ed attrezzature sportive e ricreative nonché di immobili per il conseguimento delle finalità sociali;
- partecipare alla promozione, all'organizzazione e allo svolgimento di gare, campionati ed in generale all'attività sportiva dilettantistica della Federazione Italiana Sport Invernali a cui l'Associazione intende affiliarsi e ad eventuali altre Federazioni sportive e/o Enti di Promozione sportiva a cui intenderà aderire;
- promuovere corsi di istruzione tecnica e di coordinamento nell'ambito delle attività istituzionali;
- organizzare e svolgere attività ricreative in favore dei propri associati nell'ambito dello scopo sociale. In questo ambito possono altresì essere ricomprese la somministrazione di alimenti ed il noleggio di attrezzature tecniche;
- esercitare, seppure in modo marginale, attività di tipo commerciale nell'ambito dei fini e degli obiettivi istituzionali e nel rispetto delle vigenti normative fiscali ed amministrative. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si indicano: noleggio di attrezzatura tecnica, manutenzione del materiale tecnico, organizzazione di attività di formazione tecnica, organizzazione di escursioni, somministrazione di alimenti e bevande ecc..
- intrattenere rapporti con istituti di credito nonché acquisire finanziamenti e mutui prestando, ove necessario, forme di garanzie compresa la fidejussione per raggiungere i propri fini istituzionali.

L'A.S. fondo Val di Zoldo intende affiliarsi alla Federazione Italiana Sport Invernali. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CIO, del CONI, nonché allo statuto e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Italiane cui l'associazione si affilierà e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti degli Enti sopra indicati dovessero adottare a suo carico, come pure le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

L'A.S. fondo Val di Zoldo potrà inoltre aderire ad altre Associazioni o Società aventi finalità analoghe alle proprie.

L'A.S. fondo Val di Zoldo è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio annuale.

L'associazione potrà darsi veste giuridica diversa, allo scopo di realizzare le finalità statutarie.

ARTICOLO 4

ASSOCIATI

Gli associati della **A.S. fondo Val di Zoldo** possono essere persone fisiche che ne condividono gli scopi ed i principi, che si impegnano a realizzarli e che accettino e rispettino lo statuto.

Sono previste le seguenti categorie di associati:

- **associati fondatori:** sono considerati associati fondatori coloro i quali hanno promosso la costituzione della associazione, hanno versato la quota iniziale definita in euro 1.000 (mille), versano regolarmente la quota annuale così come determinata dal consiglio direttivo;
- **associati onorari:** sono associati onorari tutte le persone che a vario titolo abbiano contribuito con la propria attività lavorativa, il proprio impegno e la propria immagine al raggiungimento dei fini istituzionali della associazione. I associati onorari sono nominati dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo, sono esentati dal pagamento della quota annuale e mantengono illimitatamente il loro status a meno di recesso o radiazione;
- **associati ordinari:** possono essere associati ordinari tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta. L'ammissione del nuovo associato è ratificata dal consiglio direttivo. L'associato è tenuto al versamento della quota annuale così come determinata dal consiglio direttivo;
- **associati juniores:** possono essere associati juniores tutte le persone fisiche di età inferiore ai diciotto anni che ne facciano richiesta. L'ammissione del nuovo associato è ratificata dal consiglio direttivo. L'associato è tenuto al versamento della quota annuale così come determinata dal consiglio direttivo.

Nel caso la domanda di ammissione venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso rivolgendosi all'assemblea ordinaria che si pronuncerà, in via definitiva, nella

sua prima convocazione.

La qualifica di associato è intrasmissibile e la quota associativa non può essere trasferita a terzi.

ARTICOLO 5

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati fondatori, onorari ed ordinari in regola con il versamento della quota associativa annuale godono sin dal momento dell'ammissione del diritto di partecipare alle assemblee sociali con diritto di voto. Gli associati juniores possono partecipare alle assemblee ma non hanno diritto di voto.

All'associato è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 12.

La qualifica di associato dà diritto a partecipare a tutte le iniziative promosse nonché a frequentare le strutture e ad utilizzare gli impianti gestiti.

Gli associati hanno il dovere di difendere in campo sportivo il buon nome della associazione, di osservare le regole dettate dalla Federazione e dagli organismi ai quali l'associazione aderisce e di rispettare lo statuto della associazione.

Gli associati possono contribuire al sostegno della associazione ed alle sue iniziative sia prestando il proprio contributo lavorativo diretto sia fornendo sostegno finanziario a titolo di debito. I finanziamenti concessi dagli associati saranno rimborsati dalla associazione con le modalità di volta in volta convenute e senza l'aggravio di interessi.

ARTICOLO 6

DECADENZA DEGLI ASSOCIATI

La qualifica di associato non è temporanea e dura fino a che non venga persa per uno dei seguenti motivi:

- per recesso che deve essere esercitato con dichiarazione scritta presentata al consiglio direttivo;
- per morte;
- per radiazione deliberata dal consiglio direttivo nei confronti dell'associato che :
 1. abbia compiuto azioni disonorevoli o comunque idonee a recare grave pregiudizio al buon nome dell'associazione o al perseguimento del fine sociale;
 2. non ottemperi alle disposizioni del presente statuto ed alle delibere prese dagli organi sociali;

3. si rendesse moroso nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo.

Avverso a tale decisione gli associati possono ricorrere in prima istanza all'assemblea degli Associati e, in seconda, agli organi di giustizia della F.I.S.I.

Gli Associati si impegnano a non ricorrere ad altre forme di giudizio all'infuori di quelle previste dal presente Statuto.

L'associato che per qualsiasi causa abbia cessato di appartenere alla associazione non può chiedere la restituzione delle quote versate e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ARTICOLO 7 ORGANI SOCIALI

Gli organi della **A.S. fondo Val di Zoldo** sono:

- l'assemblea generale degli associati;
- il presidente;
- il consiglio direttivo.

ARTICOLO 8 FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo della **A.S. fondo Val di Zoldo** ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

L'assemblea viene indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente. Potrà inoltre essere richiesta la convocazione al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati che all'atto della richiesta ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del consiglio direttivo.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in altro luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

Non potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie della associazione gli associati soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione e quelli non in regola con i pagamenti della quota annuale. Ai fini della determinazione

del quorum costitutivo non sono conteggiati gli associati che per i sopra citati motivi non sono titolati a partecipare alla assemblea nonché gli associati juniores. Ogni associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro membro del consiglio direttivo intervenuto all'assemblea e scelto dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

ARTICOLO 9

VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto mentre in seconda qualunque sia il numero degli associati intervenuti purché siano rappresentati almeno la metà più uno degli associati. Delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La seconda convocazione delle assemblee dovrà essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

ARTICOLO 10

ASSEMBLEA ORDINARIA

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede della **A.S. fondo Val di Zoldo** o con comunicazione

scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax, telegramma, raccomandata a mano. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Spetta all'assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della associazione nonché in merito:

- all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi di ciascun anno;
- all'approvazione dei regolamenti sociali;
- alla nomina dei componenti del consiglio direttivo;
- a tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.

ARTICOLO 11

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria deve essere convocata almeno 15 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede della **A.S. fondo Val di Zoldo** o con comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax, telegramma, raccomandata a mano. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea straordinaria delibera su tutti gli argomenti non previsti al precedente articolo 10 e particolarmente sulle seguenti materie:

- modifica e/o adeguamento dello statuto sociale;
- scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione;
- modifica della veste giuridica in società sportiva qualora ciò si rendesse opportuno per l'ampliamento delle attività statutarie.

ARTICOLO 12

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di cinque membri. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, un vice Presidente ed un segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, tuttavia potranno essere riconosciuti dei rimborsi spese e dei compensi a coloro che svolgono uno specifico incarico tecnico, organizzativo od amministrativo nell'ambito

delle attività sociali e comunque nei limiti delle normative vigenti. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali solo gli associati maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative e tenuto conto dei divieti e delle incompatibilità di legge e dei regolamenti sportivi. Quantomeno tre dei membri del consiglio direttivo dovranno essere scelti fra gli associati onorari ed gli associati fondatori.

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei consiglieri.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

ARTICOLO 13

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al consiglio direttivo sono attribuiti tutti i compiti di gestione ordinaria e straordinaria della associazione con i soli limiti imposti dallo statuto e dalle delibere assembleari.

Sono in particolare compiti del consiglio direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione degli associati;
- redigere il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo da sottoporre all'assemblea;
- convocare le assemblee degli associati;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi l'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- attuare le finalità previste dallo statuto e le delibere prese dall'assemblea degli associati.

All'interno del consiglio direttivo potrà essere assegnata a singoli consiglieri la responsabilità di singole attività sportive, amministrative o gestionali, precisando comunque che in caso di divergenze le decisioni del consiglio direttivo prevalgono sempre su quelle dei consiglieri delegati.

ARTICOLO 14

IL PRESIDENTE E TESORIERE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e può sottoscrivere qualsiasi atto e compiere qualsiasi operazione in nome e per conto dell'associazione, nel rispetto delle delibere del consiglio direttivo e dell'assemblea degli associati.

In caso di sua assenza od impedimento egli è sostituito dal vice-Presidente o dal consigliere più anziano.

Il Tesoriere cura la gestione contabile ed amministrativa della associazione, è il responsabile della gestione della cassa e delle disponibilità finanziarie, esegue i pagamenti, aggiorna e conserva i registri nonché tutta la documentazione rendendola disponibile, ove necessario, agli organi di gestione.

ARTICOLO 15

DIMISSIONI

In caso di dimissioni di uno o al massimo di due consiglieri questi vengono sostituiti mediante cooptazione da parte dei consiglieri rimasti in carica. I consiglieri cooptati scadono congiuntamente agli altri membri del consiglio.

Il consiglio direttivo dovrà invece considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata con urgenza l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo nel primo consiglio direttivo.

ARTICOLO 16

IL RENDICONTO

Il consiglio direttivo redige i bilanci della associazione, da sottoporre all'approvazione assembleare che dovrà intervenire al massimo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico - finanziaria della associazione.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della

associazione nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

ARTICOLO 17

ANNO SOCIALE

L'anno sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 18

ENTRATE

Le entrate della **A.S. fondo Val di Zoldo** sono costituite:

- da tutti gli introiti che possono provenire alla associazione dallo svolgimento delle sue attività sociali, istituzionali e ricreative;
- da ogni altra entrata che possa concorrere a vantaggio dell'associazione purché non in contrasto con le finalità sociali.

ARTICOLO 19

IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà ottenuti anche in seguito a successioni, lasciti e donazioni nonché da eventuali avanzi di gestione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 20

SCIoglimento

Lo scioglimento della **A.S. fondo Val di Zoldo** è deliberato dall'Assemblea generale degli associati, convocata in seduta straordinaria. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, nominerà uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ai fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 21

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Gli associati si impegnano a non adire il giudice ordinario per qualsiasi controversia inerente i rapporti associativi. Tali controversie saranno decise da un arbitro unico nominato dal Presidente del comitato regionale della Federazione Italiana Sport Invernali del Veneto, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita nell'ambito della provincia di Belluno dall'arbitro nominato.

ARTICOLO 22

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del Coni e della Federazione Italiana Sport Invernali a cui la **A.S. fondo Val di Zoldo** è affiliata ed in via residuale le norme del Codice Civile e le Leggi speciali in materia.